

Art. 1
(Modifica all'articolo 2)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8/1999 le parole "non superi 36.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti : "non superi 50.000,00 euro annui".

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio in corso, si provvede con le risorse disponibili all'UPB U.006.002.001.002, capitolo U0433110301, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, inerente a «Fondo regionale per le politiche sociali», il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 150.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB U.006.001.002.001, capitolo U0434110501 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 300.000, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, cori la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.